

**Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 321
ad iniziativa del Consigliere Bisonni “Norme in materia di utilizzo
dei prodotti fitosanitari”**

Signori Consiglieri,

La direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari. In applicazione di tale direttiva il decreto legislativo del 14 agosto 2012, n. 150 (Attuazione della direttiva 2009/128/CE) istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi i cui obiettivi sono la protezione degli utilizzatori dei prodotti fitosanitari e della popolazione interessata, la tutela dei consumatori, la salvaguardia dell'ambiente acquatico e delle acque potabili e la conservazione della biodiversità e degli ecosistemi.

Disciplinano la materia anche il decreto 22 gennaio 2014 (Adozione del Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari – PAN), il decreto legislativo 152/2006 (Norme in materia ambientale) ed in particolare l'articolo 94, commi 4 e 5, e il Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari che disciplina le autorizzazioni e le revoche delle sostanze attive contenute nei prodotti fitosanitari.

Inoltre il Ministero della Salute, a seguito delle revoche emanate dalla Commissione europea, provvede all'emanazione di propri decreti di revoca sul territorio italiano delle sostanze attive o di alcuni prodotti commerciali contenenti sostanze attive revocate; il divieto di utilizzo degli stessi è efficace dall'emanazione del decreto ministeriale di revoca, salvo diverse disposizioni relative a tempi di smaltimento dei prodotti già acquistati.

Nonostante le revoche del Ministero della Salute a oggi intervenute relative ad alcune sostanze attive o prodotti fitosanitari attivi e la direttiva della Commissione europea del 15 maggio 2019, n. 2019/782/UE recante modifica della direttiva 2000/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di indicatori di rischio armonizzati, mediante i quali la CE intende monitorare la tendenza della riduzione dei rischi derivanti dall'uso dei prodotti fitosanitari contenenti categorie diverse di sostanze attive a livello dell'Unione, ad oggi ancora non è possibile una revisione conforme alle nuove disposizioni della direttiva UE sopra richiamata dell'elenco delle sostanze attive da vietare ma è possibile solo una prima stesura che consenta di vietare l'uso delle sostanze attive revocate dal Ministero della Salute ed il

glifosate, infatti lo Stato italiano non ha ancora dato disposizioni sul recepimento di tale direttiva, nonostante l'articolo 2 della direttiva 2019/782/UE preveda il recepimento da parte degli Stati membri entro il 5 settembre 2019.

Per tali sopra citati motivi si propone di provvedere, nelle more del recepimento da parte dello stato italiano della direttiva 2019/782/UE, al primo elenco di sostanze attive vietate all'interno delle aree di salvaguardia di captazioni da acque superficiali e sotterranee (di cui all'articolo 94 del d.lgs. 152/2006).

Infine qualora altre sostanze attive dovessero essere vietate dal Ministero della Salute, anche successivamente alla data del presente atto, tali sostanze saranno ritenute vietate sino alla data di entrata in vigore della normativa regionale di adeguamento.